

TITOLO VI

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI

Relazione introduttiva

Il titolo VI, anch'esso nuovo, ricomprende organicamente e valorizza il profilo dei rapporti dell'avvocato con le Istituzioni forensi e ciò quando è chiamato, come componente delle stesse, a svolgere un servizio a favore della collettività e della categoria (artt. 69 e 72), quando è tenuto a determinati comportamenti strettamente inerenti alla sua posizione professionale (art. 70), quando infine è chiamato, *uti singulus*, a collaborare con l'Istituzione (art.71 che riproduce l'art. 24 dell'attuale codice, tenendo conto dell'ultima giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).

Art. 69.

Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi

1. L'avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l'incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità.
2. L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
3. È vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.
4. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.
5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Relazione introduttiva

L'art. 69 ("elezioni e rapporti con le istituzioni forensi"), rispetto alla previsione dell'ancora vigente codice (art.57), presenta la novità del comma 1 che richiama i doveri fondamentali di diligenza, indipendenza ed imparzialità per gli avvocati chiamati a ricoprire una carica all'interno delle Istituzioni forensi, dal Consiglio dell'Ordine ai Consigli Distrettuali di disciplina, dal Consiglio Nazionale Forense alla Cassa di Previdenza ed Assistenza così come ad altre articolazioni e proiezioni delle stesse entità istituzionali.

Giurisprudenza disciplinare

► OPERAZIONI ELETTORALI.

È irrilevante ai fini della validità delle operazioni elettorali l'asporto delle schede in luogo diverso dal seggio elettorale quando risulti che le stesse erano state già tutte scrutinate, erano stati proclamati gli eletti e l'asporto in altro luogo si era reso necessario a causa dei tafferugli verificatisi nel seggio elettorale. Non rileva ai fini della validità delle operazioni elettorali la mancanza della sigla degli scrutatori sulle schede elettorali consegnate, la mancata vidimazione, prima delle operazioni di voto, di un numero di schede pari al numero degli aventi diritto, la negata nomina del rappresentante di lista, l'omesso riscontro delle schede non votate (C.N.F. 28/12/2001, n. 312).

Nelle operazioni di voto per il rinnovo del C.d.o. è illegittimo l'uso contemporaneo di quattro modelli di schede diverse che attraverso la strumentazione delle forme incidano sulla libertà, sulla segretezza del voto e sulla "par condicio" degli eleggibili. Nella specie erano stati consegnati quattro tipi di schede, una con prestampata la lista dei consiglieri uscenti, e le altre ciascuna con il nome di uno dei candidati contrapposti, e quindi il voto dell'elettore, che poteva utilizzare l'una o l'altra scheda, risultava non più segreto e certamente influenzato o influenzabile anche dalla rappresentazione grafica del tutto disomogenea (C.N.F. 28/12/2001, n. 307).

L'avviso di convocazione dell'assemblea per le elezioni forensi deve essere affisso, così come prescrive la legge, nelle sale d'udienza del tribunale, e tale locuzione deve intendersi in senso lato e cioè con riferimento a tutti i luoghi frequentati dagli iscritti nell'esercizio della professione. È valida, quindi, l'affissione effettuata all'ingresso del Palazzo di giustizia, negli androni e nei corridoi di ogni piano visibili a tutti gli avvocati (C.N.F. 28/12/2001, n. 307).

In assenza di una normativa specifica e non essendo rilevante alcuna formalità, deve ritenersi non necessaria la prova dell'avvenuta ricezione degli avvisi di convocazione dell'assemblea elettorale inviati agli iscritti (C.N.F. 28/12/2001, n. 307).

Art. 70.

Rapporti con il Consiglio dell'Ordine

1. L'avvocato, al momento dell'iscrizione all'albo, ha l'obbligo di dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall'ordinamento giudiziario; tale obbligo sussiste anche con riferimento a sopravvenute variazioni.
2. L'avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell'apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi.
3. L'avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati.
4. L'avvocato deve assolvere gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi.
5. L'avvocato deve comunicare al proprio Consiglio dell'Ordine gli estremi delle polizze assicurative ed ogni loro successiva variazione.
6. L'avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento; la violazione dei doveri di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 71.

Relazione introduttiva

L'art.70 ("rapporti con il Consiglio dell'Ordine") costituisce, con il successivo art.71, l'architrave di questo nuovo titolo deputato, come si è detto, a presidiare, sotto il profilo deontologico, i rapporti tra l'avvocato e le istituzioni forensi; in esso sono racchiusi alcuni doveri che discendono direttamente dalla legge di riforma dell'ordinamento quali quello di cui al comma 1 che, opportunamente, interviene su una casistica ormai sempre più diffusa (la sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario: cfr. art.7 comma 1 legge n.247/2012); altrettanto è a dirsi per le previsioni di cui ai commi 4 e 5 in tema di obblighi assicurativi e di obblighi contributivi verso le Istituzioni forensi (al comma 4 è stata ora inserita, in coerenza al principio generale di cui all'art.16 del codice, anche la previsione concernente gli obblighi previdenziali che non figurava nella bozza del codice già licenziata); i commi 2 e 3 riprendono obblighi già presenti nel testo del codice ancora vigente, aggiornandoli e rendendoli coerenti, anche in questo caso, con le sopravvenute regole ordinamentali; il comma 6 infine è riservato al dovere che ha l'avvocato di rispettare i regolamenti in materia di obblighi e programmi formativi.

Dovere di collaborazione

1. L'avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l'attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali.
2. Qualora le Istituzioni forensi richiedano all'avvocato chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
3. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
4. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Relazione introduttiva

L'art.71 ("dovere di collaborazione") riprende, armonizzandone il contenuto con quello del precedente articolo, le previsioni dell'art.24 del codice deontologico ancora vigente (la cui rubrica si ritrova nel precedente art.70)

recepto, come già appena sopra anticipato, le conclusioni cui è pervenuta, in senso correttivo rispetto al passato, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Giurisprudenza disciplinare

► COLLABORAZIONE COL CONSIGLIO DELL'ORDINE.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di informare il cliente sull'esito negativo di una causa, non fornisca allo stesso informazioni sullo stato delle altre pratiche a lui affidate, e non dia chiarimenti al consiglio dell'ordine sul suo comportamento (C.N.F. 13/12/2000, n. 251).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che nella fase prodromica all'apertura di un procedimento disciplinare, non dia chiarimenti al consiglio dell'ordine sul suo comportamento, posto che la facoltà di non fornire chiarimenti sussiste soltanto nella fase del procedimento disciplinare vero e proprio (C.N.F. 12/5/2010, n. 35)¹.

Art. 72.

Esame di abilitazione

1. L'avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito con la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.
2. Qualora sia commissario di esame, la sanzione non può essere inferiore alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.
3. Il candidato che, nell'aula ove si svolge l'esame di abilitazione, riceva scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, e non ne faccia immediata denuncia alla Commissione, è punito con la sanzione disciplinare della censura.

Relazione introduttiva

L'art.72 ("esame di abilitazione") recepisce, per le ricadute in ambito disciplinare, le previsioni dei commi 8,9 e 10 della legge n. 247/2012.

Giurisprudenza disciplinare

► RAPPORTI TRA COMMISSARIO DI ESAME E CANDIDATO AVVOCATO.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e in violazione del dovere di probità e decoro l'avvocato componente della commissione d'esame di un pubblico concorso che accetti di interloquire, in qualsiasi modo, con uno dei candidati sulle materie del medesimo concorso (C.N.F. 28/12/2005, n. 210).

¹ Con la sentenza 28/2/2011 n. 4773 la Corte di cassazione a sezioni unite ha annullato *in parte qua* la citata decisione del C.N.F. ritenendo che la regola "nemo tenetur contra se edere" valga anche nella fase preliminare, ritenuta interna al procedimento disciplinare.

